

NOTA di lettura
articoli 19 e 20 del Decreto Legge n. 95/2012
(Spending Review 2)

(Area ANCI Piccoli Comuni – 11 luglio 2012)

L'articolo 19 interviene sull'assetto dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali, anticipando per decreto quanto in materia sostanzialmente previsto nel disegno di legge AS n. 2259 sulla "Carta delle Autonomie locali", attualmente all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica.

Il comma 1, modificando l'articolo 14 del DL n. 78/2010 (Legge n. 122/2010) individua il ventaglio delle funzioni fondamentali comunali (ora 9 funzioni) da svolgersi obbligatoriamente in forma associata attraverso Unioni di Comuni (ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legislativo n. 267/2000) o convenzioni – ad esclusione della lettera l), stato civile e servizi anagrafici – da parte dei Comuni **con popolazione fino a 5.000 abitanti (eliminata quindi la divisione tra sopra e sotto i 1.000 abitanti), ovvero 3.000 abitanti** se appartenenti o appartenuti a Comunità montane. La medesima disciplina si applica alle funzioni associate legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Inoltre, la norma ribadisce: 1) la competenza regionale per l'individuazione della dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento associato delle suddette funzioni; 2) il limite demografico minimo di 10.000 abitanti per le Unioni, salvo diversa determinazione regionale; 3) la durata triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, a pena di obbligatoria trasformazione in Unione; 4) la tempistica applicativa delle funzioni fondamentali: 3 entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014.

Il comma 2, ridisciplina i commi da 1-16 dell'articolo 16 del DL n. 138/2011 (Legge n. 148/2011), **rendendo facoltativa e non più obbligatoria la costituzione di Unioni di Comuni "speciali" per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti**, distinte da quelle costituite ai sensi dell'articolo 32 TUEL, con contestuale svolgimento associato di tutte le loro funzioni amministrative e dei servizi pubblici. Tale esercizio può essere assicurato anche mediante convenzioni ai sensi dell'articolo 30 TUEL.

Il comma 3, ridisegna l'Unione di Comuni ex articolo 32 del TUEL secondo le linee contenute nel citato DDL "Carta delle Autonomie", coordinandolo inoltre con la normazione intervenuta a partire dalle disposizioni del DL n. 78/2010 in poi. L'Unione, ove costituita in prevalenza da Comuni montani, assume la

denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare le competenze ex art 44 Costituzione per i territori montani. Ogni Comune può far parte di una sola Unione.

Il comma 4, prevede che i Comuni fino a 5.000 abitanti che fanno parte di una Unione di Comuni già costituita, optino - ove ne ricorrano i presupposti - per la disciplina dell'Unione ai sensi dell'articolo 32 del TUEL ovvero a quella prevista ai sensi dell'articolo 16 modificato.

Il comma 5 prevede, entro 2 mesi dall'entrata in vigore del DL n. 95/2012 (7 luglio 2012), la possibilità per le regioni di stabilire limiti demografici diversi (altrimenti previsti in almeno 5.000 abitanti, ovvero 3.000 per i territori montani) per le Unioni "speciali" eventualmente costituite dai Comuni fino a 1.000 abitanti ai sensi dell'articolo 16 riformulato.

Il comma 6, i Comuni fino a 1.000 abitanti, qualora optino per l'Unione "speciale" di cui all'art. 16 riformulato, avanzano alla regione una proposta di aggregazione per costituire l'Unione medesima, entro 6 mesi (gennaio 2013) dall'entrata in vigore del DL n. 95/2012.

L'articolo 20 è finalizzato a favorire i processi di fusione comunale, prevedendo dall'anno 2013 un incentivo finanziario pari al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei Comuni che danno luogo alla fusione. Detto incentivo è applicabile per le fusioni realizzate a decorrere dall'anno 2012.

Viene infine attribuita al Ministero dell'Interno la competenza ad adottare i relativi provvedimenti regolamentari.